

Regolamento Aziendale per l'espletamento di tirocini curriculari per la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) presso le Strutture Sanitarie territoriali e Presidi Ospedalieri afferenti all' AUSL di Pescara attraverso corsi accreditati dalla Regione Abruzzo.

LEGISLAZIONE SANITARIA

Provvedimento **Stato-Regioni del 22.02.2001**. Accordo emanato dal Ministero della Salute, dal Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo Profilo Professionale dell' *Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)* e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Legge 24.06.1997, n. 196 – art. 18.
(Regolamento sui criteri di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento).
- ✓ D.M. n. 142 del 25.03.1998.
(Regolamento per la stipula di convenzioni).
- ✓ Delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo N° 82 del 16 Febbraio 2012;
(Definizione della figura professionale di "Operatore socio-sanitario" e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica).
- ✓ Delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo N° 621 del 28 Settembre 2012.
(Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. N° 82 del 16.02.2012).

DEFINIZIONE

Il profilo professionale dell'OSS è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione Professionale, svolge attività indirizzata a:

- ✓ *Soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza in un contesto sia sociale che sanitario;*
- ✓ *Favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.*

Art. 1

FINALITA'

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara si rende disponibile, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento e dalle normative vigenti, a dare accoglienza presso le proprie Strutture Sanitarie e Presidi Ospedalieri ad allievi di corsi per la qualifica di **Operatore Socio Sanitario** mediante Enti di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo per l'espletamento di tirocini *curriculari* al fine di acquisire competenze, realizzando momenti di alternanza tra studio teorico ed "apprendimento sul campo", ad ottimizzare l'impegno pratico/teorico del tirocinante/frequentatore ed a garantire la correttezza dell'iter formativo al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Art. 2

OGGETTO E SCOPO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini formativi curriculari presso le Strutture Sanitarie dell'AUSL di Pescara per effetto dall'art. 18 Legge 24.06.97, n. 196 e attraverso gli elementi di legislazione sanitaria, nello specifico i tirocini in oggetto, all'interno di un percorso formativo a carattere sanitario e sociale riguardano:

- *Enti di Formazione Professionale, destinati a svolgere attività formative iscritti nel catalogo regionale, accreditati dalla Regione Abruzzo al sistema di riconoscimento dei corsi base per il conseguimento della "Figura Professionale di Operatore Socio-Sanitario".*

Art. 3

MODALITA' ATTUATIVE

Richiesta e stipula convenzione.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo è necessaria la stipula di un'apposita convenzione tra il *soggetto promotore* e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 Marzo 1998, n. 142. Per i corsi di Formazione Professionale per gli O.S.S. (*Operatori Socio Sanitario*), richiesti dalle strutture formative, la convenzione è condizionata dall'istituzione di un elenco ufficiale costituita dalla Regione Abruzzo sul sistema di riconoscimento dei corsi formativi proposti dagli Organismi/Enti interessati. L'idoneità delle Strutture formative ai fini dell'organizzazione e dell'attivazione di appositi corsi di formazione, per la figura professionale di OSS, è certificata tramite un catalogo regionale di cui all' ex art 15 della L.R. 17.05.1995, n° 111 e s.m.e i. in conformità a quanto disposto con la **Delibera n° 82/2012 della G.R. d'Abruzzo** e s.m.e i. ed accreditati con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione e Politiche Sociali della Regione Abruzzo.

Nella richiesta di convenzione, disciplinante lo svolgimento del tirocinio per il corso base della qualifica per O.S.S., (da inoltrare all'indirizzo del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara), l'AUSL di Pescara si riserva di effettuare le dovute valutazioni in merito con la precisazione che si terrà conto delle seguenti priorità e criteri:

- disponibilità di posti all'attività di tirocinio pratico attraverso un calendario interno;
- residenza nella provincia di Pescara di studenti interessati ai tirocini;
- data di registrazione/protocollo istanza di convenzione;
- data del rapporto già instauratosi in passato.

Nel rispetto ed in seguito ai suddetti principi e necessità **L'Ente che intende erogare formazione professionale finalizzata all'OSS** è autorizzato a stipulare apposita convenzione indicando la **tipologia del corso** (*titolo, durata in ore e n. allievi*) e il **codice di accreditamento** (*numero del corso*) riconosciuto dalla Regione Abruzzo. La convenzione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della AUSL e la stessa avrà durata triennale al momento della sottoscrizione ed è espressamente rinnovabile alla scadenza.

Art. 4

AMMISSIONE AL TIROCINIO

L'ammissione al tirocinio, che è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento di competenze operative professionali e organizzative, è subordinata:

1) alla stipula di apposita convenzione seguendo l'iter previsto dal presente regolamento.

(prospetto A)

2) all'autorizzazione da parte del Dirigente dell'Area delle Professioni Sanitarie dell'AUSL di Pescara. (all. 1)

3) alla presentazione, da parte dell'**Organismo di Formazione Professionale** riconosciuto, copia del progetto formativo compilato in ogni sua parte.

Art. 5

CORRISPETTIVO ECONOMICO

Per l'attuazione e la frequenza del percorso formativo, come parte integrante della preparazione tecnico-operativo dell'allievo, le ore da svolgere dal singolo tirocinante come OSS e previste dal piano didattico, **L'Ente di Formazione Professionale**, accreditato dalla Regione Abruzzo, per ogni tirocinante, corrisponderà all'**Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara** un contributo forfettario di € 20,00 a persona come riconoscimento dell'indennità per la prestazione formativa socio-sanitaria da espletare, del loro coordinamento e per l'uso della struttura.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara emetterà regolare fattura esente da Iva ai sensi del DPR 633/72 art. 10, punto 20 indicando la seguente modalità di versamento:
- su c/c bancario intestato a: AUSL Pescara, via R. Paolini n. 47 – 65124 Pescara -c/o Banca CARIFE Spa
IBAN: IT 98 T 06245 15410 CC0900000410
CAUSALE: QUOTA COMPENSO ECONOMICO AL CORSO DI O.S.S. (Allievo/a tirocinante _____).

In assenza del pagamento in forma anticipata, il percorso formativo non avrà luogo e l'accordo si intenderà risolto.

Art. 6

RINUNCIA/INTERRUZIONE

Non si darà luogo a nessun tipo di rimborso né compensazione con altro nominativo nel caso in cui il/la tirocinante o la scuola rinunci e/o interrompa l'iter formativo autorizzato da questa Ausl.

Art. 7

PROGETTO FORMATIVO (all. 2)

Per il tirocinante O.S.S. inserito presso la Struttura Sanitaria ospitante il corso riconosciuto, in base alla stipula della convenzione, viene predisposto un piano formativo contenente:

- i dati del tirocinante (che deve firmare per presa visione ed accettazione il progetto);
- i dati e i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore (che segue e verifica l'attività formativa) e del responsabile aziendale individuato dal soggetto ospitante (che assicura la realizzazione del progetto);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uu.oo.) presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata (n° ore) ed il periodo di svolgimento del tirocinio nonché l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ausl di Pescara;
- garanzie assicurative previste:
 - 1) a carico dell'Ente in favore dei corsisti, per l'INAIL con gli estremi identificativi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali contemplati dal DPR n.1124/1965;
 - 2) a carico dell'AUSL di Pescara per la RCT/O (responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) come copertura di ulteriori rischi che possono derivare dalla partecipazione alle attività di tirocinio;
- la sottoscrizione del Responsabile presso il quale si dovrà svolgere il percorso formativo e del tutor preposto e/o concordato con l'Azienda.

Le copie delle polizze assicurative stipulate a carico dell'Ente di Formazione saranno inviate all'AUSL di Pescara. La regolare copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. A ricezione di tale documentazione, le Direzioni Sanitaria e Amministrativa dei PP.OO. interessati con decreto a firma congiunta autorizzano gli allievi con figura di O.S.S. all'inizio del percorso formativo. Nell'eventualità il servizio viene svolto presso un Distretto territoriale, l'atto di autorizzazione sarà firmato dal Direttore responsabile della stessa area territoriale.

Art. 8

DURATA E LIMITI DEL TIROCINIO

Per la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 7 D.M. 145/1998.

L'Azienda USL di Pescara può costituire più tirocini attivi contemporaneamente con profilo di Operatore Socio Sanitario, purché non venga superato il limite del 5% del totale dei propri dipendenti con contratti assunti a tempo indeterminato.

In caso d'interruzione forzata e validamente giustificata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso può proseguire fino alla sua conclusione, ferme restando la disponibilità del tutor e le necessarie coperture assicurative.

Durante l'intera attività formativa i rapporti che l'azienda intrattiene con il tirocinante O.S.S., ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 142/1998, non costituiscono alcun rapporto di lavoro e l'azienda ospitante non utilizza il corsista tirocinante in sostituzione del proprio personale.

Art. 9

DOVERI DEL TIROCINANTE

L'allievo frequentatore del corso O.S.S. è tenuto, obbligatoriamente pena interruzione definitiva del tirocinio, a:

- 1- *rispettare le direttive impartite dal responsabile nella cui sede si svolge il tirocinio;*
 - 2- *operare nella considerazione delle direttive aziendali, delle norme di deontologia professionale e di quelle in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.e.i.) nonché all'osservanza della massima riservatezza riguardo alle informazioni entrate in possesso ed al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;*
 - 3- *indossare un camice bianco idoneo, di sua proprietà;*
 - 4- *esporre in maniera visibile un tesserino di riconoscimento, riportante la scritta "TIROCINANTE O.S.S." con l'indicazione del nome e cognome;*
 - 5- *svolgere le attività previste dal progetto formativo;*
 - 6- *evitare il conflitto con dipendenti ed utenti della struttura ospitante;*
 - 7- *firmare l'orario di entrata e di uscita su di un foglio personale delle presenze indicando, obbligatoriamente, anche le ore di tirocinio effettivamente svolto (come impegno dello studente nel raggiungere gli obiettivi previsti), consegnato dal Dirigente Aziendale dell'area delle Professioni Sanitarie e vistato dal Responsabile a cui fa capo la struttura interessata al tirocinio.*
- Il tirocinante O.S.S. non può essere impiegato in attività che comportino autonomia decisionale, né può firmare alcun atto ufficiale dell'Azienda;**

Art. 10

OBBLIGHI TRA LE PARTI

a) OBBLIGHI DELL'AZIENDA USL DI PESCARA

Il tutor aziendale incaricato, come rappresentante dell'AUSL di Pescara, esercita la funzione di garanzia nello svolgimento del tirocinio secondo quanto previsto nel progetto formativo ed è individuato con funzioni guida ai corsisti O.S.S. inseriti in ciascuna sede di tirocinio come supporto all'esperienza formativa pratica nel suo complesso e alle specifiche attività.

b) OBBLIGHI dell'ENTE/FORMAZIONE

L'Istituzione Formativa Professionale accreditata sarà garante per i tirocinanti/allievi del rispetto delle norme interne all'Azienda USL di Pescara specie quelle sulla privacy come da Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. contenute il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11

SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. N° 81/2008 e s.m.e.i. "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere assimilati a "lavoratori". Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi della normativa ed, in particolare:

- a) l'Ente di formazione (*promotore*) è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.e.i. - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) Gli obblighi di informazione, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.e.i., sono a carico del soggetto ospitante;

c) Gli obblighi di cui all’ art.41 “Sorveglianza Sanitaria “ del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.e i. sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 12

CERTIFICAZIONI

Al termine del periodo di frequenza, l’Azienda ospitante rilascerà al tirocinante con profilo professionale di O.S.S. apposita certificazione predisposta e siglata dal tutor aziendale ed a firma del Direttore generale o suo delegato attestante lo svolgimento dell’attività formativa in esecuzione del programma svolto in coerenza con il piano di lavoro predisposto, specificando nella stessa documentazione il monte ore di tirocinio effettivamente svolto dallo studente.

Art. 13

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle normative nazionali e Leggi Regionali vigenti.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di approvazione.

Le parti si riservano di interrompere a loro insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento dei tirocinanti.

Per ogni controversia legale è competente il Foro di Pescara.

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

## Allegato 2

(intestazione soggetto promotore)

### PROGETTO FORMATIVO O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)

(riferimento convenzione)

ATTO n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:  
Repertorio n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:

Nominativo del tirocinante \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)  si  no

Allievo/a dell'Ente di Formazione Professionale: \_\_\_\_\_;  
accreditato dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
e codice corso \_\_\_\_\_ durata in ore \_\_\_\_\_ n° allievi \_\_\_\_\_;

Azienda ospitante \_\_\_\_\_  
Sede/i del tirocinio (reparto/ufficio/distretto territoriale/u.o.) \_\_\_\_\_

Tirocinio previsto e da effettuare n° \_\_\_\_\_ (mese/i) x € 20,00 mensile (contributo economico)

Totale € \_\_\_\_\_ (\*) estremi di pagamento: \_\_\_\_\_

Periodo di tirocinio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Tempi di accesso ai locali aziendali \_\_\_\_\_

Nominativo del tutor aziendale \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_.

Nominativo del tutor incaricato dal soggetto promotore \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_.

### **Polizze assicurative:**

L'Ente di Formazione (soggetto proponente) accreditata garantisce la copertura assicurativa del tirocinante per:

- **INAIL**

- (Infortuni sul lavoro) posizione n. \_\_\_\_\_

- (Malattie professionali) posizione n. \_\_\_\_\_

L'Azienda USL (soggetto ospitante) garantisce il tirocinante attraverso la polizza assicurativa vigente RCT/O per la responsabilità civile.

## Obiettivi e modalità del tirocinio

### Facilitazioni previste:

### Obblighi del tirocinante:

- Firmare l'orario di entrata e di uscita sul personale foglio delle presenze, consegnato e vistato dal personale del Servizio Amministrativo ospedaliero o dal personale territoriale a cui fa capo la struttura interessata dal tirocinio;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo secondo le modalità ivi pattuite;
- Seguire le indicazioni del tutor aziendale, soggetto a cui fare riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene informazioni, dati e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Indossare un camice bianco idoneo, di sua proprietà, qualora in tirocinio si svolgesse in una U.O. assistenziale;
- Esporre in maniera ben visibile un tesserino di riconoscimento. Riportante la scritta "TIROCINANTE O.S.S.", con indicazione di nome e cognome.

Data \_\_\_\_\_.

Per presa visione ed accettazione del tirocinante (la presente vale anche come consenso all'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Firma leggibile:

(il/la tirocinante) \_\_\_\_\_

Timbro e firma per il soggetto promotore \_\_\_\_\_  
(Ente accreditato)

(Il legale rappresentante o delegato)

Timbro e firma (tutor aziendale) \_\_\_\_\_  
(Incaricato dal responsabile aziendale)

Timbro e firma per l'azienda \_\_\_\_\_  
(Il Responsabile dell' U.O. del P.O./ Distretto territoriale/Servizio/ecc..) presso il quale si dovrà svolgere il percorso formativo)

**Azienda U.S.L. di Pescara**  
**Repertorio n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.**  
Spazio riservato all'AUSL

(intestazione soggetto promotore)

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO**

*(Prospetto A)*

TRA

L'Ente/Organismo di Formazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Legale Rappresentante, Prof./Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

E

L'Azienda USL di Pescara con sede legale in Pescara Via Renato Paolini 47 codice fiscale 01397530682 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

PREMESSO

-che al fine di realizzare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

-che la Giunta Regionale D'Abruzzo con Atto N° 82/23012 ha deliberato il provvedimento avente per oggetto "Definizione della figura professionale di Operatore socio-sanitario e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica",

-che l'Ente/Organismo di Formazione \_\_\_\_\_, a seguito di Determinazione Dirigenziale della Giunta Regionale d'Abruzzo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato inserito nel catalogo regionale dei corsi riconosciuti per OSS ed accreditato con codice corso \_\_\_\_\_;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della L. 196/97, la Società/Ente pubblico AZIENDA USL – PESCARA – accoglierà presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell' Ente/Organismo di Formazione \_\_\_\_\_ per OPERATORE SOCIO SANITARIO, ai sensi dell' art. 1 del D.M. n. 142/98, attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997 e normative vigenti in materia di legislazione sanitaria.



## Art. 2

1. Il tirocinio formativo per il conseguimento della qualifica di (O.S.S.) Operatore Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, uu.oo) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle Polizze assicurative per l'INAIL (contemplati dal DPR n. 1124/1965) per gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali a carico del soggetto promotore.
4. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

## Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo per il corso di OSS il tirocinante è tenuto:
  - a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - a mantenere, nel rispetto del *decreto legislativo 30.06.2003 n. 196*, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Così come previsto dall'art. 5 del regolamento aziendale approvato con Atto n. 1292/2015 e successivamente modificato con provvedimento del D.G. n°319 del 06.04.2017 per ogni singolo tirocinio curriculare previsto l'Ente di Formazione Professionale dovrà versare, in forma anticipata, un contributo economico forfettario di € 20,00 mensili a persona come riconoscimento dell'indennità per la prestazione formativa socio-sanitaria da espletare, del loro coordinamento e per l'uso della struttura, l'importo dovuto dovrà essere documentato con ricevuta di pagamento.
3. Non si darà luogo a nessun tipo di rimborso né compensazione con altro nominativo nel caso in cui il/la tirocinante o la scuola rinunci e/o interrompa l'iter formativo autorizzato da questa Asl.

## Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro *gli Infortuni e le Malattie Professionali*, osservati dal DPR n. 1124/1965 presso compagnie assicurative operanti nel settore, l'Azienda USL ospitante garantisce con polizza assicurativa RCT/O *la responsabilità civile* come copertura di ulteriori rischi che possono derivare dalla partecipazione alle attività di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Legale Rappresentante del soggetto promotore, accetta tutte le condizioni previste dal regolamento aziendale approvato dal Direttore Generale dell'Azienda USL di Pescara con Delibera N° 1292 del 23.11.2015, successivamente modificato con Atto N° 319 del 06.04.2017 e si impegna, inoltre, a sottoscrivere la sotto riportata clausola di non rimborsibilità redatta in conformità dell'art. 6 del regolamento.

**Art. 5**

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha durata triennale rinnovabile espressamente alla scadenza.

**Art. 6**

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Pescara.

Data \_\_\_\_\_

L' Ente/Organismo di Formazione *accreditato*

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale  
ASL di Pescara

Dott. \_\_\_\_\_

L'Ente \_\_\_\_\_ accetta quanto riportato all'art. 3 - punto 3., nella parte che prevede che *non si darà luogo a nessun tipo di rimborso né compensazione con altro nominativo nel caso in cui il/la tirocinante o la scuola rinunci e/o interrompa l'iter formativo autorizzato da questa Asl.*

Data \_\_\_\_\_

L' Ente/Organismo di Formazione *accreditato*

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

LA PRESENTE CONVENZIONE  
E' CONFORME ALLO SCHEMA  
DI CUI ALL'ATTO:

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_